

r.g. 7989/2021 cont.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione diciottesima civile

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,

osservato che:

la Questura di Roma ha depositato in data 25.5.2021 richiesta di proroga del trattenimento di -----, precisando che lo stesso è destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 c. 2 t.u. immigrazione e che ha ostacolato le operazioni di rimpatrio rifiutando di sottoporsi al tampone molecolare Covid 19 richiesto per l'imbarco;

vi è in atti la comunicazione di annullamento della procedura di rimpatrio, già prevista per il 30.4.2021, a causa del rifiuto del trattenuto a sottoporsi al tampone;

il difensore del trattenuto ha rilevato la pendenza del procedimento di riesame del provvedimento di convalida della precedente proroga, r.g. 31495/2021, ha depositato il relativo decreto di fissazione di udienza e il decreto 29.3.2021 di rigetto dell'istanza di sospensione nel procedimento r.g. 1543/2021 nel quale è stato impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale;

ha chiesto il rigetto della richiesta di convalida;

ritenuto che:

in considerazione del carattere di urgenza del presente procedimento, non è configurabile l'ipotesi della riunione tra questo e il procedimento di riesame della convalida della precedente proroga, che peraltro ha ad oggetto un diverso provvedimento i cui presupposti potrebbero essere

soltanto in parte sovrapponibili a quelli dell'odierna richiesta di proroga;

pur permanendo i presupposti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 d.lgs. 142/2015 in ordine alla pericolosità del soggetto e alla pretestuosità della domanda di protezione internazionale, già evidenziati nei precedenti provvedimenti, l'intervenuto rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 25 bis comma 4 d.lgs. 25/2008 implica che, non essendo più il richiedente in attesa dell'adozione del provvedimento sulla sospensiva, non risulti ad oggi sussistente, ai fini della legittimità del trattenimento, l'ulteriore presupposto richiesto dai commi 7, 8 e 9 del citato art. 6, secondo cui *"il richiedente rimane (..) rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis"*, sicchè *"il trattenimento è mantenuto soltanto finchè sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3 bis e 7"*; peraltro, il rigetto dell'istanza di sospensione pronunciato dal Tribunale ha determinato l'immediata eseguibilità del provvedimento di espulsione, e la ripresa dei termini di cui all'art. 14 comma 5 d.lgs. 286/1998, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti del -----, anche in considerazione delle condotte tenute dal medesimo, che rifiutando il tampone si è sottratto volontariamente al rimpatrio.

PQM

Non convalida la richiesta di proroga.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 26/05/2021

Il Giudice

Dott.ssa Laura Scotto